

**TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE****PRIMA SEZIONE CIVILE****Udienza del 7.7.22 trattata con modalità cartolare**

Il giudice,

richiamate le note di udienza depositate dal procuratore di parte opposta;

rilevato che non risultano depositate note di udienza nell'interesse dell'opponente;

dato atto della regolarità della comunicazione ai procuratori costituiti del provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione con modalità cartolare dell'odierna udienza;

considerato che l'udienza del 7.7.22 è stata fissata con modalità cartolare per la discussione e la decisione ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c.;

richiamato il decreto del Presidente del Tribunale n. 27 del 2021;

richiamato l'art. 221 comma IV della legge n. 77/2020 di conversione del decreto legge n. 34/2020;

P.Q.M.

pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 281 *sexies* c.p.c., che deposita telematicamente.

Si comunichi a cura della cancelleria.

Il Giudice

dott.ssa Maria Del Prete



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Maria Del Prete, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c., la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 813/2019 R.G., avente ad oggetto: **opp. D.I. - vizi della cosa venduta ex artt. 1490 e segg. c.c.**, vertente

tra

S.R.L. (P. Iva: _____) in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. _____

, in virtù di procura in atti,

opponente

e

S.P.A. (P. Iva: _____) in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Luca Caravella ed elett.te domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Capua (CE) alla via Giardini, 18, in virtù di procura in atti,

opposta

CONCLUSIONI

Per l'opponente: come da atto introduttivo.

Per l'opposta: come da comparsa di costituzione e risposta e note relative all'udienza odierna, trattata con modalità cartolare.

RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE**Premessa**

Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.

Sotto il profilo dello svolgimento del processo, va evidenziato che la **S.R.L.** ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2696 del 2018, emesso da Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con il quale le è stato ingiunto il pagamento dell'importo di € 22.522,19, oltre interessi spese, competenze ed accessori di legge, in favore della **S.P.A.**, a titolo di fatture impagate per la vendita di merce semilavorata, rappresentata da vassoi o *plateaux* di cartone ondulato personalizzati, da utilizzarsi per il trasporto e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli della società opponente.



A fondamento dell'opposizione, la società opponente ha dedotto che la merce si è rivelata affetta da vizi qualitativo-dimensionali che l'hanno resa inidonea per l'uso a cui sarebbe destinata, incidendo in maniera negativa sulla regolarità e sulla proficuità dell'attività commerciale, essendo, gli articoli acquistati, utilizzati per il trasporto e distribuzione dei prodotti, fase importante del ciclo produttivo.

In virtù di tali deduzioni, l'opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo ed ha spiegato domanda riconvenzionale con cui è stato chiesto l'accertamento dei contestati vizi in termini *di aliud pro alio*, con conseguente richiesta di risarcimento danni, o – in subordine – la riduzione del prezzo ai sensi e per gli effetti degli artt. 1490 e 1492 c.c.

La società opposta si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto dell'opposizione, con conferma dell'opposto decreto ingiuntivo, deducendo il corretto adempimento delle obbligazioni assunte nell'ambito del rapporto negoziale oggetto di causa, eccependo la decadenza dell'opponente dell'azione *aestimatoria*, in quanto i lamentati vizi sarebbero stati denunciati oltre il termine di decadenza prescritto *ex lege*, oltre che la prescrizione dell'azione medesima.

Nel corso del giudizio, concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. non è stata espletata attività istruttoria, attesa la genericità dei mezzi di prova richiesti dalle parti; è stata formulata, invece, proposta conciliativa *ex art. 185-bis c.p.c.*, alla quale le parti non hanno aderito, senza addurre specificati e giustificati motivi.

Il merito

In primo luogo, va evidenziato che, l'opposizione a decreto ingiuntivo investe il giudice del potere-dovere di statuire sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte contro di essa, secondo le normali regole di ripartizione dell'onere della prova (Cass. sez. II, 08/09/1998, n.8853).

Ed infatti, con essa si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali, anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr.: Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), sicché "*oggetto del giudizio di opposizione non è la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza*" (cfr.: Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02); ne deriva che il diritto del creditore opposto (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza e/o persistenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo.



Va, pertanto, richiamato il consolidato riferimento giurisprudenziale secondo cui il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo da cui deriva il suo diritto, e della scadenza del termine per l'adempimento; di contro, l'eventuale la prova di fatti estintivi, modificativi o impeditivi incombe sul debitore che l'eccepisca l'avvenuto adempimento (cfr.: Cass. Sez. Un., Sentenza del 30/10/2001, n. 13533; Cass. Sez. II Sentenza del 10/04/2008 n. 9439; Cass. Sez. I, Sentenza del 03/07/2009, n. 15677; Cass. Sez. III, Sentenza del 12/02/2010, n. 3373; Cass., Sez. I, Sentenza del 15/07/2011, n. 15659; Cass. Sez. III, Sentenza del 15/05/2012, n. 7530).

Ciò posto, va precisato che nel caso in esame viene in rilievo la materia della garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all' art. 1490 c.c., in virtù della quale il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all' art. 1492 c.c. è gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi (cfr. Cassazione civile sez. un. 03 maggio 2019 n. 11748).

In considerazione dei suddetti principi fondamentali in tema di onere della prova, per il caso di specie si ritiene che la società opposta, ha allegato e provato, mediante la documentazione prodotta, sia in sede monitoria, sia nel giudizio di opposizione, tutti gli elementi idonei a determinare la quantificazione del corrispettivo preteso; di converso, priva di sufficiente fondamento probatorio appare, invece, la spiegata opposizione, che come tale va, quindi, disattesa, con conseguente conferma dell'ingiunzione.

Ciò dicasi per i seguenti motivi.

In primo luogo si noti che, nella controversia *de qua*, la società opponente non ha contestato né la sussistenza del rapporto contrattuale, né la congruità dell'importo richiesto a titolo di corrispettivo; ha, tuttavia, sollevato eccezione di inadempimento per difformità e vizi della merce venduta dalla società opposta.

Più precisamente, l'opponente ha dedotto che le scatole di cartone inerenti le fatture azionate in via monitoria (relative a ordinativi del 2017), hanno dimensioni più ridotte (39x28,5x15 – 39x28,5x17 -39x28,5x21 cm) rispetto a quelle solitamente e precedentemente commissionate e ricevute dalla S.p.A. (40x30x15 – 40x30x17 – 40x30x21) nell'ambito dei propri risalenti rapporti commerciali.

Pertanto, deduce l'opponente, che i contenitori effettivamente consegnati “*hanno dimensioni e capacità assai più ridotti rispetto a quelli ordinati*” e che “*ciò li rende assolutamente inidonei per l'uso a cui sono destinati, poiché, finalizzati alla spedizione, devono essere stipati sopra le apposite pedane, assemblati rispettando le dimensioni di quest'ultima, senza creare spazi tra la medesima pedana e i contenitori (Doc. n.7),*



ciò al fine di evitare che una volta stivati nel cassone, in quanto a destinazione d'uso, al fine dello sporto, possano cedere e abbattere lungo il percorso, con conseguente sbancamento e conseguente deterioramento del prodotto contenuto”.

In effetti dalla documentazione prodotta in atti – con particolare riguardo alle fatture ed ai relativi d.d.t. – il prodotto oggetto di consegna/trasporto viene sempre specificamente indicato con le misure 40x30x15, o 40x30x17, o 40x30x21; inoltre, neanche può dirsi sussistente l'avversa contestazione di tale difformità da parte della società venditrice opposta, la quale si limita a formulare eccezioni inerenti, non l'inesistenza, la non conoscenza, o la non imputabilità dei lamentati vizi, bensì la carenza dei presupposti per l'esperimento dell'azione risarcitoria e/o estimatoria.

Ebbene, pur volendo ritenere sussistente la differenza dimensionale della merce, come dedotta ed allegata in atti, né la domanda risarcitoria, né la richiesta di riduzione del prezzo possono ritenersi sufficientemente provate – sia nell'*an* che nel *quantum* - e, come tali, non possono trovare accoglimento neanche mediante il ricorso ad un criterio equitativo.

In primis occorre precisare che, in base alla natura, tipologia e rilevanza delle difformità della merce dedotte nel caso in esame, non si ritiene che queste possano configurare l'ipotesi di *aliud pro alio* ex art. 1497 c.c..

Granitica giurisprudenza delinea nettamente la differenza intercorrente tra l'art. 1497 c.c. e la consegna di *aliud pro alio* nei seguenti termini: “*vizi redibitori e mancanza di qualità - le cui azioni sono soggette ai termini di decadenza e di prescrizione ex art. 1495 cc - si distinguono dall'ipotesi della consegna di aliud pro alio - che dà luogo ad un'ordinaria azione di risoluzione contrattuale svincolata dai termini e dalle condizioni di cui al citato art. 1495 cc - la quale ricorre quando la diversità tra la cosa venduta e quella consegnata incide sulla natura e, quindi, sull'individualità, consistenza e destinazione della stessa, in modo da potersi ritenere che essa appartenga ad un genere del tutto diverso da quello posto a base della decisione del compratore di effettuare l'acquisto, o quando la cosa consegnata presenti difetti che le impediscono di assolvere alla sua funzione naturale o a quella concreta assunta come essenziale dalle parti (c.d. inidoneità ad assolvere la funzione economico-sociale), facendola degradare in una sottospecie del tutto diversa da quella dedotta in contratto” (cfr: Cassazione Civile, Sez. II, ordinanza del 03.06.2020, n. 10456; Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza n. 10045, del 24.04.2018; Cassazione civile, sez. I, sentenza del 05.02.2016 n. 2313; n. 28419/2013; n. 10916/2011; n. 26953/2008; n. 9227/2005, n. 13925/2002, n. 2712/1999).*



Pertanto, nel condividere i predetti assunti interpretativi, si ritiene che la (minima) differenza dimensionale della merce oggetto di causa sia configurabile come difetto di conformità di lieve entità, che, come tale, può dar diritto alla sola richiesta di riduzione del prezzo di vendita *ex art.* 1495 c.c..

Con riferimento, inoltre, alla domanda di riduzione del prezzo, formulata in via graduata da parte opponente, non può dirsi sufficientemente ed adeguatamente provata, né l'effettiva assimilabilità del difetto dimensionale *de quo* alle ipotesi di vizio *ex artt.* 1490 e 1492 c.c., né – tanto meno – la diminuzione di valore scaturente dal difetto medesimo.

Al riguardo si ritiene che il difetto in questione, costituendo differenza dimensionale di circa un centimetro rispetto ai prodotti relativi alle fatture azionate in sede monitoria dall'odierna opposta, - peraltro, da quanto allegato in atti, acquistati ed utilizzati dall'opponente anche in periodi precedenti e con le stesse caratteristiche dimensionali - non configuri un vizio tale da determinarne un'apprezzabile diminuzione di valore e che, quindi, legittimi l'esperibilità delle azioni di cui all'art. 1492 c.c..

Sotto tale profilo, va sottolineato che, dalla documentazione prodotta, emerge che le dimensioni delle scatole acquistate nel corso del rapporto tra le parti, risultano corrispondenti alle dimensioni delle scatole oggetto delle forniture contestate.

Tale considerazione, valutata unitamente agli ulteriori elementi acquisiti in giudizio, induce a ritenere non sussistente un difetto a cui possa essere attribuita rilevanza.

Inoltre, l'opponente non fornisce prova - né mera allegazione - dell'effettiva minusvalenza dei prodotti derivante dai lamentati vizi; neanche fornisce alcun criterio che consenta, anche in via equitativa, di addivenire ad un'equa determinazione del minor valore rispetto al prezzo di cui alla pretesa creditoria.

Lo stesso dicasi per i danni che sarebbero derivati – anche in termini di lucro cessante - dall'utilizzo della merce in questione; in particolare l'opponente sostiene di aver diritto *“al risarcimento dei danni patiti e patendi, pari al valore della merce acquistata, e al mancato guadagno subito per aver dovuto rivendere la merce (arance) contenuta nelle scatole difettose ad un prezzo inferiore per l'evidente deterioramento del prodotto”*, chiedendo, quindi, la proporzionale riduzione del prezzo ed il risarcimento del danno per mancato guadagno.

Come noto, in tema di garanzia per i vizi della cosa venduta *ex art.* 1490 c.c., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'art. 1492 c.c. ha l'onere di *“offrire la prova dell'esistenza dei vizi. Tale principio deve essere esteso alla richiesta di risarcimento del danno per vizi della cosa ven-*



duta, in cui sussiste l'ulteriore onere di dimostrare l'esistenza del nesso causale fra difetto e asserito pregiudizio subito" (Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n. 11748 del 3 maggio 2019; conf.: Tribunale Ravenna, 15/10/2019, n.1039; Tribunale Bologna sez. II, 01/10/2019, n. 2086).

In virtù dei richiamati principi e sulla base del quadro probatorio offerto, l'opponente avrebbe dovuto fornire specifica ed adeguata prova circa l'esistenza, la consistenza e l'effettiva derivazione dei lamentati danni.

Invero, tale prova non è stata offerta in giudizio ed anzi, si segnala come dal bilancio 2017 (esercizio a cui si riferiscono le fatture oggetto di causa), prodotto in atti dalla stessa opponente, emerge un valore di "*ricavi delle vendite e delle prestazioni*" superiore a quello riferibile all'esercizio 2016; non vi è, dunque, prova della sussistenza del mancato o minor guadagno.

Aggiungasi che le prove testimoniali richieste non sono state ammesse, in quanto, per come formulate ed articolate, del tutto generiche e non in grado di dimostrare quanto necessario a fondamento della domanda.

Inoltre, con specifico riferimento al *quantum* della pretesa estimatoria e/o risarcitoria, non si ritiene poter operare una liquidazione equitativa.

Ciò si dice in virtù delle seguenti considerazioni, che d'altronde, come innanzi accennato, possono essere estese anche alla domanda di riduzione del prezzo.

Si noti, infatti, che, come sancito da consolidata giurisprudenza, "*l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli articoli 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia dimostrata [in prima battuta] l'esistenza di danni risarcibili e [poi] che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo preciso ammontare*"; tuttavia "*ciò non esime la parte interessata dall'onere di dimostrare non solo l'an debeat del diritto al risarcimento, ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno*" (cfr.: Cass. civ., sez. VI - 3, ordinanza 21.01.2021, n. 1105; Cass. civ., sez. 3, sentenza 19.06.1962, n. 1536; Cass. civ., sez. II, ordinanza 10.10.2018, n. 24958; Cass. civ., sez. III, sentenza 19.11.2013, n. 25912; Cass. civ., sez. VI - 3, ordinanza 17.11.2020, n. 26051).

In altri termini, pur potendosi ammettere – in linea generale – la liquidazione in via equitativa dei danni da perdita di guadagno commerciale, ciò non esclude l'onere dell'attore di fornire elementi, anche indiziari, di natura contabile o fiscale, con riguardo, indicativamente, alla consistenza ed alla redditività dell'esercizio commerciale, al fatturato e agli utili realizzati negli anni precedenti, all'incidenza del pagamento del



canone e degli oneri connessi alla locazione (cfr. Cassazione Civile, ordinanza del 3 novembre 2021, n. 31251; Cassazione Civile, ordinanza 11 ottobre 2018, n. 25160).

Alla luce dei suesposti principi, va confermato, quindi, che nel caso in esame, l'opponente non ha dimostrato l'esistenza, l'ammontare e la derivazione dei danni che assume di aver subito a causa dei vizi lamentati, in violazione del dettato normativo di cui all'art. 2967 c.c. né ha offerto criteri di riferimento idonei a consentire di procedere ad una riduzione del prezzo.

Infatti, pur volendo superare il difetto in punto di allegazione, andrebbe comunque considerato che non è stata offerta in giudizio documentazione in virtù della quale effettuare un'adeguata quantificazione del danno o una riduzione del prezzo che risulti conforme al valore della merce, neppure ricorrendo a criteri equitativi.

Per tali motivi, l'opposizione e, con essa, la domanda riconvenzionale di riduzione del prezzo e/o di risarcimento danni vanno integralmente rigettate.

Lite temeraria

In ordine alla domanda di condanna per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. avanzata dall'opposta, va detto che la stessa deve essere respinta per mancanza di prova circa l'*an* e il *quantum* del danno risarcibile, nonché l'esistenza di dolo ovvero colpa grave in capo a parte opponente.

A tale riguardo, infatti, va detto che *"In tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96, primo comma, cod. proc. civ. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'"an" e sia del "quantum debeatur", o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa"* (Cass. Sez., sentenza n. 9080 del 15/04/2013).

Ebbene, dagli atti di causa non risulta che parte opposta abbia assolto a nessuno di tali oneri, stante l'estrema genericità delle allegazioni addotte, dalle quali non è possibile desumere elementi concreti e specifici in ordine sia all'*an* sia al *quantum* dell'asserito danno.

Le spese di lite

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in ragione della natura della controversia, dell'oggetto della stessa e delle questioni affrontate.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

- rigetta l'opposizione;



- rigetta, altresì, le domande riconvenzionali spiegate dall'opponente, sia per il risarcimento danni, sia per la riduzione del prezzo;
- conferma il D.I. n. 2696/2018, emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
- rigetta la domanda *ex art. 96 c.p.c.* spiegata dall'opposta;
- condanna l'opponente S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese di lite, in favore dell'opposta S.P.A., che liquida nella somma complessiva di **euro 2.738,00**, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 % sui compensi, IVA e CPA come per legge.

Santa Maria Capua Vetere, 07.07.2022

Il Giudice
Maria Del Prete

